



Sentenza n. 289/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Giudice (relatore)

Gianpiero D'Alia Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24111** del registro di

Segreteria, promosso

da

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Calabria della Corte dei conti, con sede in Catanzaro Via

E. Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it

- attore -

nei confronti di

LEUZZI NICOLA (c.f.: LZZNCL98E30C352M), nato a Catanzaro

(CZ) il 30 maggio 1998 e residente in Sellia Marina (CZ) alla via

Cipollina snc, rappresentato e difeso dall'avv. Crescenzo San-

tuori e dall'avv. Raffaele Ruocco, presso il cui studio in Catan-

zaro (CZ) alla via Ercolino Scalfaro n. 9 è elettivamente domici-

liato giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

	- convenuto -	
	nella pubblica udienza dell'11 novembre 2025, udita la relazione	
	del giudice relatore, primo referendario Carlo Efisio Marrè Brunghi, uditi il pubblico ministero dott.ssa Federica Pallone, e	
	l'avv. Raffaele Ruocco, anche per delega dell'avv. Crescenzo Santuori.	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione, depositato il 5 dicembre 2024, la	
	procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del	
	signor Nicola Leuzzi per un presunto danno erariale, pari ad €	
	202.008,58 cagionato alla regione Calabria, oltre agli accessori di legge e alle spese di giustizia.	
	2. L'azione di responsabilità muove dalla segnalazione di danno erariale del 23 febbraio 2023, con la quale il nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro, a seguito delle risultanze emerse dalle indagini di polizia giudiziaria condotte nell'ambito del procedimento penale n. 2207/2021, ha rappresentato al pubblico ministero contabile che il convenuto avrebbe percepito indebitamente dalla Regione Calabria finanziamenti pubblici a valere sui fondi comunitari di cui al P.S.R. - F.E.A.R.S. e al P.A.C., finalizzati alla creazione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori per sostenere il ricambio generazionale nel comparto e, comunque, al sostegno di agricoltori attivi.	
	2	

	Secondo l'organo inquirente, Leuzzi Nicola in data 5 ottobre	
	2016, mentre frequentava la quinta classe del liceo scientifico	
	"Enrico Fermi" di Catanzaro Lido, avrebbe aperto la partita iva	
	per l'attività di "coltivazione di ortaggi in piena aria", dichiara-	
	ndo quale luogo di esercizio Sellia Marina (CZ), via Lauri, n.	
	102. L'apertura della partita iva in questione sarebbe stata fina-	
	lizzata alla presentazione, in data 21 gennaio 2017, della do-	
	manda di sostegno P.S.R. 2014-2020 n. 54250181697 con il	
	quale lo stesso chiedeva agevolazioni per € 50.000,00 riferite	
	alla misura 6.1.1 quale aiuto all'avviamento di nuove imprese	
	agricole condotte da giovani agricoltori e per € 166.284,82 rife-	
	riti alla misura 4.1.2 per investimenti in aziende agricole in cui	
	si insedia un giovane agricoltore, pari al 70% delle spese totali	
	degli investimenti di cui al progetto proposto, ammontanti ad €	
	269.996,74=.	
	Dall'analisi del piano aziendale è risultato che i terreni agricoli,	
	ripartiti tra seminativi, uliveti, orti, pascoli e pioppo, erano siti	
	in Sersale (CZ), Simeri Crichi (CZ) e Sellia Marina (CZ) ceduti al	
	convenuto in particolare dal nonno (anch'egli Leuzzi Nicola) ti-	
	tolare dell'omonima azienda agricola che conseguentemente	
	cessava la propria attività. Il progetto presentato evidenziava il	
	necessario apporto di manodopera da parte del giovane agricol-	
	tore a tempo pieno ed il subentro dello stesso nell'azienda	
	dell'avo nella conduzione dei terreni di famiglia.	
	Accolta la richiesta di finanziamento, il Leuzzi si impegnava:	
	3	

	- a realizzare gli interventi finanziati entro il termine massimo di 36 mesi;	
	- ad avviare il piano aziendale entro 9 mesi dalla sottoscrizione;	
	- a diventare agricoltore attivo entro 18 mesi dalla data di primo insediamento, dunque dalla data di apertura della partita iva;	
	- a conseguire la qualifica di imprenditore agricolo professionale entro i 36 mesi concessi per il completamento del piano aziendale, mantenendo tale qualifica per almeno 5 anni.	
	In seguito agli impegni assunti, il Leuzzi:	
	- in data 25 aprile 2018 presentava la domanda di aiuto n. 80267774026 con la quale chiedeva il pagamento di base delle quote PAC;	
	- in data 25 maggio 2018 trasmetteva la domanda di aiuto n. 84210533620 a valere sulla misura 13 del PSR 2014-2020 “indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”;	
	- in data 11 giugno 2018 presentava domanda di pagamento di cui alla misura 10 del PSR 2014-2020 “pagamenti agro-climatico-ambientali”.	
	Nonostante gli impegni assunti, gli accertamenti posti in essere dalla Guardia di finanza avrebbero appurato che il convenuto, pur risultando anagraficamente residente a Sellia Marina, dal	
	4	

	mese di settembre 2017 in realtà dimorava a Rende (CS), quale	
	studente fuori sede dell'Università della Calabria.	
	Infatti, lo stesso stipulava quale conduttore diversi contratti di	
	locazione per immobili ad uso abitativo siti a Rende (CS) e pre-	
	cisamente: (i) con decorrenza dal 1° settembre 2017 al 30 luglio	
	2018 per l'immobile sito alla località Arcavacata in Via Giulio	
	Cesare Snc; (ii) con decorrenza dal 1° settembre 2019 al 31 lu-	
	glio 2020 per l'immobile sito in Via Giulio Cesare snc; (iii) con	
	decorrenza dal 12 ottobre 2020 al 1° novembre 2021 per l'im-	
	mobile sito in Via Guglielmo Torricelli, n. 4.	
	L'organo requirente afferma che è stato possibile rilevare come	
	negli anni 2018, 2019 e 2020 Leuzzi Nicola sia stato continua-	
	tivamente presente a Rende dal lunedì al venerdì con rientro a	
	Sellia Marina solo nel fine settimana ed in corrispondenza dei	
	periodi di Natale e Pasqua nonché in estate rimanendo presso	
	l'indirizzo di residenza anagrafica della famiglia senza mai re-	
	carsi presso i terreni asseritamente dal medesimo condotti per	
	finalità agricole. Infatti, non sarebbe mai stato localizzato presso	
	i comuni di Sersale e Simeri Crichi sede dell'azienda. Tali consi-	
	derazioni evidenzerebbero che il numero di giorni astratta-	
	mente compatibili con la conduzione dell'azienda agricola sono	
	complessivamente insufficienti a garantire l'impegno assunto in	
	sede di insediamento quale giovane agricoltore consistente nel	
	dedicare la maggior parte del proprio lavoro all'azienda agricola	
	e, comunque, nel diventare un agricoltore attivo. A conferma di	
	5	

	tali circostanze la Guardia di finanza avrebbe ulteriormente ri-	
	scontrato che in data 14 giugno 2020 il Leuzzi presentava	
	istanza per il riconoscimento di uno specifico contributo <i>una</i>	
	<i>tantum</i> istituito quale misura di sostegno per gli studenti uni-	
	versitari calabresi fuori sede, iscritti per l'anno accademico	
	2019/2020 in cui attestava di essere iscritto al corso di laurea	
	in ingegneria gestionale dell'Università della Calabria per l'anno	
	accademico 2019/2020 ed allegava documentazione attestante	
	l'iscrizione al citato ateneo sin da luglio 2017 sempre come stu-	
	dente standard full time. Infine, gli ulteriori approfondimenti	
	istruttori svolti dai militari avrebbero chiarito che l'azienda agri-	
	cola in questione era solo formalmente nella titolarità di Leuzzi	
	Nicola, in quanto di fatto l'azienda era condotta dal padre Leuzzi	
	Giuseppe.	
	L'attore ha richiamato i diversi gli elementi di prova raccolti da-	
	gli inquirenti.	
	Innanzitutto, il numero di telefono indicato nelle domande di	
	aiuto e, comunque, sempre riportato come contatto dell'azienda,	
	sarebbe quello del padre Leuzzi Giuseppe, e non del figlio.	
	Dall'esame del computer del convenuto, acquisito dalla Guardia	
	di finanza in occasione della perquisizione effettuata in data 8	
	giugno 2021 presso l'abitazione di residenza in Sellia Marina,	
	sarebbe stata rilevata l'assenza, nel relativo desktop, di collega-	
	menti con applicativi o files riferibili all'azienda agricola.	
	Dall'analisi del telefono cellulare di Leuzzi Nicola non sarebbe	
	6	

	stato trovato nulla riconducente all'azienda agricola, mentre sa-	
	rebbero stati ritrovati svariati elementi (contratto locazione abi-	
	tazione in Rende, files contenenti appunti manoscritti, ecc.) che	
	confermerebbero come l'impegno esclusivo del convenuto fosse	
	quello di essere studente universitario presso l'Unical.	
	Di contro, numerosi sarebbero stati gli elementi riscontrati che	
	consentono di ricondurre l'azienda agricola nella titolarità di	
	fatto di Leuzzi Giuseppe. Infatti, sarebbe stato rinvenuto nella	
	disponibilità dello stesso un libretto degli assegni intestato	
	all'azienda agricola <Leuzzi Nicola>; l'esame del telefono cellu-	
	lare da lui in uso avrebbe rilevato ch'egli, come se fosse il tito-	
	lare, si occupava direttamente di tutte le attività svolte	
	dall'azienda agricola (acquisti e vendite), come dimostrerebbero	
	le conversazioni intrattenute (i) in data 16 maggio 2018 con	
	compagnia assicuratrice che fornisce indirizzo mail a cui inviare	
	i documenti dell'azienda agricola; (ii) in data 9 settembre 2019	
	e 12 febbraio 2019 per la compravendita di miele prodotto	
	dall'azienda agricola; (iii) in data 8 giugno 2018 e 23 aprile 2021	
	con cui si chiede a fornitori l'invio della fattura relativa ad ac-	
	quisti effettuati dall'azienda agricola.	
	Tra i file multimediali presenti sul computer del Leuzzi Giuseppe	
	sarebbero state rinvenute le credenziali di accesso al portale	
	UMA, utilizzato per l'assegnazione del carburante agricolo;	
	dall'analisi delle cartelle video, presenti nel suo computer, sa-	
	rebbero emersi diversi documenti relativi sia all'acquisto di	
	7	

	macchinari per l'azienda agricola, sia alle varie diciture che	
	avrebbero dovuto indicare i fornitori nell'emissione delle fatture,	
	oggetto di finanziamento da parte della Regione Calabria;	
	dall'esame di hard disk a lui in uso, all'interno di una cartella	
	dedicata, sarebbero state rinvenute diverse immagini relative ai	
	processi di lavoro in apicoltura e produzione del miele, compa-	
	tibili con il ruolo attivo svolto nell'azienda; dall'analisi del pc se-	
	questrato presso lo studio tecnico di agronomia di Leuzzi Gio-	
	vanni, fratello di Giuseppe e zio di Nicola, sarebbe stato rinve-	
	nuto un preventivo per acquisti dell'azienda agricola intestato a	
	Leuzzi Giuseppe.	
	La Guardia di finanza ha anche effettuato controlli incrociati	
	eseguiti presso clienti e fornitori rilevati attraverso la consulta-	
	zione delle banche dati in uso al corpo, che avrebbero confer-	
	mato come i rapporti commerciali relativi agli acquisti e alle ven-	
	dite posti in essere dall'azienda agricola sarebbero stati gestiti	
	quasi esclusivamente da Leuzzi Giuseppe e non dal figlio Nicola.	
	Infatti, dalle indagini svolte, sarebbe pure emerso che i fornitori	
	Tavella Antonio e Tavella Paolo, che si sono occupati di fornire	
	all'impresa Leuzzi il servizio di montaggio finestre, porta blin-	
	data, pareti divisorie e serrande, avrebbero dichiarato di aver	
	svolto tutte le trattative con Leuzzi Giuseppe e di essersi inter-	
	facciati telefonicamente solo con lui; il fornitore Colosimo Fran-	
	cesco avrebbe dichiarato di aver intrattenuto diverse attività	
	commerciali con la suddetta azienda quale esperto del settore	
	8	

	apicoltura e di essersi interfacciato sia con Leuzzi Giuseppe che	
	con Leuzzi Nicola; il fornitore Garcea Domenico, titolare di im-	
	presa edile, avrebbe dichiarato di aver realizzato diversi lavori	
	per l'azienda agricola Leuzzi Nicola consistenti in struttura ce-	
	mento armato, recinzione, scavi, impianti di irrigazione e di es-	
	sersi interfacciato con entrambi; l'acquirente Napoli Francesco	
	avrebbe dichiarato di essersi interfacciato per l'acquisto di miele	
	con Leuzzi Giuseppe, contattandolo alla sua utenza telefonica e	
	che, quando si recava a ritirare la merce acquistata, a volte era	
	presente anche Leuzzi Nicola; i fornitori Bertolami Romina e	
	Bertolami Giuseppe avrebbero venduto delle piantine	
	all'azienda Leuzzi Nicola affermando di essere stati contattati e	
	di aver conosciuto soltanto Leuzzi Giuseppe e, dunque, di non	
	aver mai visto, né sentito, il sig. Leuzzi Nicola.	
	In conseguenza di tali condotte sarebbero state oggetto di inde-	
	bita percezione da parte del convenuto le seguenti somme:	
	- € 179.599,56 in relazione alle misure 4.1.2. e 6.1.1 nell'alveo	
	del PSR 2014-2020 in virtù della qualifica di "giovane agricol-	
	tore";	
	- € 11.644,79, quali quote PAC, erogazioni comunitarie con fun-	
	zione di sostegno al reddito degli agricoltori e connesse al pos-	
	sesso di "titoli" e di superficie coltivabile legate alla posizione di	
	"agricoltore attivo";	
	- € 10.764,23 nell'ambito delle misure 2.1.4. – pagamenti	
	agroambientali, 13 – indennità a favore delle zone soggette a	
	9	

	vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e 11 – agricoltura bio-	
	logica.	
	Reputati sussistenti tutti gli elementi della responsabilità era-	
	riali (rapporto di servizio, condotta dolosa, nesso causale tra	
	condotta e danno diretto), ritenute non sufficienti le deduzioni	
	difensive dell'incolpato, è stato introdotto il giudizio.	
	3. Con decreto presidenziale n. 316/2024 del 5 dicembre	
	2024, è stata fissata l'udienza pubblica di discussione del giu-	
	dizio. Il decreto, unitamente all'atto di citazione, è stato ritual-	
	mente notificato al convenuto.	
	4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18	
	giugno 2025, si è costituito in giudizio il signor Nicola Leuzzi,	
	col ministero degli avv.ti Crescenzo Santuori e Raffaele Ruocco	
	eccependo:	
	- nullità della citazione ex art. 86, comma 6 c.g.c. avendo la	
	procura omissa di indicare gli elementi di diritto costituenti le	
	ragioni della domanda di danno. In particolare, secondo i difen-	
	sori, la contestazione non potrebbe che riguardare unicamente	
	l'asserita indebita percezione della complessiva somma di €	
	179.599,56 per le misure 4.1.2. e 6.1.1. rientranti nel <pac-	
	chetto giovani> PSR 2014-2020, omettendo di muovere addebiti	
	anche con riferimento alle <misure diverse> al di fuori del pac-	
	chetto (vale a dire € 11.644,79 per le quote PAC ed € 10.764,23	
	per le misure 2.1.4. "pagamenti agroambientali", 11 "agricoltura	
	biologica", 13 "indennità a favore delle zone soggette a vincoli	
	10	

	naturali o ad altri vincoli specifici”). Al riguardo, sempre secondo	
	i difensori, tali misure avrebbero requisiti e presupposti diversi	
	rispetto a quelle destinate a incentivare l’ingresso dei giovani in	
	agricoltura e l’ufficio di procura non avrebbe spiegato le ragioni	
	giuridiche per le quali la percezione, da parte del dott. Leuzzi, di	
	contributi per le “misure diverse” da quelle del c.d. “pacchetto	
	giovani” dovrebbe essere ritenuta indebita, ovvero quale sia la	
	normativa violata, nonché il requisito mancante in capo	
	all’odierno convenuto;	
	- prescrizione dell’azione, avendo la Procura avviato l’azione	
	erariale anche per contributi percepiti dal Leuzzi in epoca ante-	
	cedente al quinquennio a decorrere dall’8 ottobre 2024, giorno	
	di notificazione dell’invito a dedurre a valere quale atto interrut-	
	tivo;	
	- infondatezza nel merito stante, secondo la difesa, l’insus-	
	sistenza dell’antigiuridicità della condotta, l’insussistenza del	
	dolo e del nesso causale, avendo il convenuto onorato tutti gli	
	impegni previsti nel bando di gara e negli atti ad esso collegati	
	nei termini puntualmente previsti.	
	Il convenuto ha quindi concluso chiedendo il rigetto della do-	
	manda attorea, rilevando – tra l’altro – che il parallelo procedi-	
	mento penale si era concluso con un decreto di archiviazione	
	nei suoi confronti, al contrario di altri soggetti coinvolti nella	
	medesima operazione di polizia giudiziaria per i quali è stato di-	
	sposto il rinvio a giudizio. In subordine, ha invocato l’uso del	
	11	

		potere riduttivo.	
		5. In esito alla prima udienza dell’8 luglio 2025, con ordi-	
		nanza n. 86/2025 del 22 luglio 2025, il Collegio, considerato	
		che non risultavano versati in giudizio una serie di atti del pro-	
		cedimento indispensabili ai fini della decisione, avuto partico-	
		lare riguardo alla configurazione e alla decorrenza degli obblighi	
		previsti dalla procedura concorsuale per l’ottenimento e il man-	
		tenimento dei benefici economici in contestazione, ha disposto	
		l’acquisizione di copia dell’avviso pubblico, approvato con de-	
		creto n. 7516 del 29 giugno 2016, avente ad oggetto “ <i>Intervento</i>	
		<i>6.1.1. – Aiuto all’avviamento di nuove imprese agricole condotte</i>	
		<i>da giovani agricoltori e 4.1.2. Investimenti in aziende agricole in</i>	
		<i>cui si insedia un giovane agricoltore</i> ”, delle “ <i>Disposizioni procedu-</i>	
		<i>rali</i> ” approvate con decreto n. 7609 del 30 giugno 2016 e del	
		provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva “fi-	
		nale” pubblicata con D.D.S. n. 9554 del 2 agosto 2019, one-	
		rando il p.m. contabile del deposito della documentazione entro	
		sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Ha,	
		quindi, fissato per la prosecuzione del giudizio l’udienza dell’11	
		novembre 2025.	
		6. Il procuratore regionale ha provveduto al tempestivo de-	
		posito della documentazione richiesta, trasmessagli dalla Guar-	
		dia di Finanza – Nucleo di polizia economico-finanziaria di Ca-	
		tanzaro con nota prot. n. 0258777 del 4 agosto 2025.	
		7. Con memoria difensiva del 22 ottobre 2025, la difesa del	
		12	

	convenuto, alla luce della documentazione suddetta, ha ribadito	
	il corretto adempimento del Leuzzi agli obblighi nascenti dal	
	bando e dagli atti ad esso collegati. Ha inoltre depositato la do-	
	cumentazione attestante il positivo collaudo delle opere eseguite	
	e del rispetto dei termini, datato 20 novembre 2022.	
	8. Nell'udienza pubblica dell'11 novembre 2025, le parti	
	hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e difese, ri-	
	portandosi ai propri scritti difensivi e la causa è stata, pertanto,	
	trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Sulla nullità e/o inammissibilità della domanda per gene-	
	ricità e indeterminatezza ex art. 86, comma 6) c.g.c.	
	La difesa del convenuto ha eccepito la nullità e/o inammissibi-	
	lità della domanda in quanto l'attore avrebbe omesso di indi-	
	care, nella citazione, le ragioni a sostegno dell'indebita perce-	
	zione delle <misure diverse> da quelle rientranti nel c.d. <Pac-	
	chetto Giovani>, con la conseguenza che la domanda introdotta	
	sarebbe generica e indeterminata e in quanto tale inammissibile	
	o nulla.	
	L'argomentazione è infondata, in quanto non coglie il cardine	
	della contestazione mossa dall'attore, ovvero sia l'effettivo svolgi-	
	mento, parte del Leuzzi, di <tutte> le misure finanziate col de-	
	naro pubblico, sia quelle rientranti nel <pacchetto giovani> sia	
	le <misure diverse>, anche considerando che i contributi	
	13	

	ricevuti dal Leuzzi al di fuori del Pacchetto Giovani sono funzio-	
	nali ad esso, in quanto connessi oggettivamente con lo stesso.	
	Infatti, il pubblico ministero ha contestato <i>funditus</i> il fatto che	
	il Leuzzi, anziché dedicarsi all'attività imprenditoriale agricola	
	per la quale ha ricevuto il contributo pubblico, ha intrapreso gli	
	studi universitari, sostanzialmente figurando quale prestanome	
	di Leuzzi Giuseppe, dominus e reale conduttore dell'azienda	
	nella prospettiva attorea.	
	In tale quadro accusatorio, la domanda svolta dall'attore non è	
	affatto generica né tantomeno indeterminata in alcuna delle sue	
	parti, al punto che il convenuto s'è difeso articolando compiuta-	
	mente le proprie ragioni, centrate sull'esatto adempimento degli	
	obblighi e dei termini previsti dalla domanda. L'eccezione solle-	
	vata deve perciò essere respinta.	
	2. Sulla prescrizione.	
	La difesa del convenuto ha eccepito la prescrizione parziale	
	dell'azione, rilevando che gran parte delle erogazioni percepite	
	risalgono a un periodo anteriore all'ultimo quinquennio decor-	
	rente a ritroso dall'invito a dedurre (primo atto interruttivo) no-	
	tificato dall'attore, mentre non vi sarebbe la prova di quell'ulte-	
	riore attività rispetto all'illecito contestato che integra l'occulta-	
	mento doloso del danno.	
	Anche tale eccezione si appalesa infondata e priva di pregio.	
	Deve essere rilevato che dalla documentazione in atti (cfr. nota	
	prot. n. 16065 del 20.02.2023, pagg. 20 e ss.) non risultano	
	14	

	erogazioni percepite dal convenuto in data anteriore al quin-	
	quennio decorrente a ritroso dalla notificazione dell’invito a de-	
	durre dell’8 ottobre 2024, sol che si consideri che la prima ero-	
	gazione in suo favore, in relazione alle domande di aiuto per cui	
	è giudizio, è datata 27 novembre 2019, ragione per cui non viene	
	a porsi neppure il problema della prova di un eventuale occul-	
	tamento doloso del danno (che l’attore ha comunque contestato	
	adducendo la rilevanza di autodichiarazioni non veritiere pro-	
	dotte dal convenuto nella domanda di aiuto).	
	Alla luce degli atti di causa, la domanda attorea è tempestiva e	
	l’eccezione sollevata deve essere disattesa.	
	3. Merito.	
	L’azione risarcitoria non è fondata per i motivi di seguito spie-	
	gati.	
	3.1. L’avviso pubblico, approvato con D.D.G. n. 7516 del	
	29 giugno 2016, avente ad oggetto il “ <i>Programma di sviluppo ru-</i>	
	<i>rale della regione Calabria 2014 – 2020</i> ” disciplina “ <i>le modalità</i>	
	<i>di ammissione delle domande di sostegno volte ad incentivare il</i>	
	<i>primo insediamento in agricoltura di imprenditori agricoli giovani</i>	
	<i>e professionalizzati, nonché il successivo sviluppo del loro pro-</i>	
	<i>getto imprenditoriale</i> ” a valere sulle misure 06 (“ <i>Sviluppo delle</i>	
	<i>aziende agricole e delle imprese</i> ”), intervento 6.01.01 (“ <i>Aiuto</i>	
	<i>all’avviamento condotto da giovani agricoltori</i> ”), e 04 (“ <i>Investi-</i>	
	<i>menti in immobilizzazioni materiali</i> ”), interventi 04.01.02 (“ <i>Inve-</i>	
	<i>stimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane</i>	
	15	

	<i>agricoltore”), 04.01.03 (“Investimenti per la gestione della risorsa</i>	
	<i>idrica da parte delle aziende agricole”) e 04.01.04 (“Investimenti</i>	
	<i>per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agri-</i>	
	<i>cole”).</i>	
	Con decreto dirigenziale n. 9554 del 2 agosto 2019, è stata ap-	
	provata la graduatoria definitiva “finale” delle domande di soste-	
	gno relative all’avviso pubblico sopra richiamato, comprensiva	
	delle domande di sostegno ammesse a seguito di istanza di rie-	
	same, tra le quali quella dell’odierno convenuto, ove si legge l’at-	
	tribuzione di un punteggio pari a 42 e il finanziamento di €	
	50.000,00, a valere sull’intervento 6.1.1 (<i>“Aiuto all’avviamento</i>	
	<i>condotto da giovani agricoltori”), e di € 166.284,82, a valere</i>	
	sull’intervento 4.1.2 (<i>“Investimenti in aziende agricole in cui si</i>	
	<i>insedia un giovane agricoltore”).</i>	
	Risulta altresì, in maniera consequenziale, la prima erogazione	
	liquidata in suo favore di €. 6.844,18 a titolo di anticipo sulle	
	quote PAC 2019 del 27 novembre 2019, sicché da tale data ini-	
	ziano a decorrere i termini previsti dalla procedura concorsuale	
	per la realizzazione delle attività e degli investimenti incentivati.	
	Orbene, rispetto alla data del 27 novembre 2019, il convenuto	
	ha offerto la prova di avere adempiuto a tutti gli obblighi na-	
	scenti dal bando.	
	In particolare, l’art. 5 delle disposizioni attuative per il tratta-	
	mento delle domande di sostegno relative al c.d. <pacchetto gio-	
	vani>, recita in questi termini:	
	16	

	<i>“Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il</i>	
	<i>proponente dovrà assumere i seguenti impegni</i>	
	<i>• Insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di</i>	
	<i>capo azienda ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento delegato</i>	
	<i>(UE) 807/2014;</i>	
	<i>• Aver iniziato il processo di insediamento (con l’apertura della</i>	
	<i>partita IVA) ed aver avviato il processo di insediamento che deve</i>	
	<i>essere ancora in corso e non ancora completato. La condizione di</i>	
	<i>insediamento può essere antecedente a 6 mesi dalla data di pre-</i>	
	<i>sentazione della domanda di sostegno. Solo per il primo/questo</i>	
	<i>bando può essere antecedente a 12 mesi dalla data di presenta-</i>	
	<i>zione della domanda di sostegno.</i>	
	<i>• Risultare agricoltore “attivo”, entro 18 mesi dalla data di primo</i>	
	<i>insediamento, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n.</i>	
	<i>1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg (UE) n. 639/2014, dall’art.</i>	
	<i>3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall’art. 1 del DM 26 feb-</i>	
	<i>braio 2015 n. 1420 e dall’art. 1, comma 1, del DM 20.03.2015 n.</i>	
	<i>1922, giusta Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del</i>	
	<i>01/03/2016 (Allegato 1).</i>	
	<i>• Essere Coltivatore Diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Profes-</i>	
	<i>sionale (IAP) secondo le Linee Guida stabilite con DGR n188 del</i>	
	<i>29.03.2007, o acquisire, entro un periodo massimo di 36 mesi</i>	
	<i>dalla data di avviamento del piano aziendale, e comunque entro</i>	
	<i>la data di completamento dello stesso piano, se antecedente, la</i>	
	<i>qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ed</i>	
	17	

	<i>impegnarsi a mantenerla, per almeno 5 anni decorrenti dalla data di acquisizione della qualifica stessa.</i>	
	<i>• Attuare il piano aziendale, che comunque deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione in cui si concede l'aiuto ed essere ultimato entro 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.</i>	
	<i>Il mancato rispetto anche solo di una tra le suddette condizioni determina la decadenza della domanda del premio nonché di quella di contributo collegata in modalità <pacchetto giovani>".</i>	
	Nella disamina svolta dall'attore, nonostante l'apertura della partita iva il 5 ottobre 2016, tale impegno sarebbe stato disatteso in quanto le indagini avrebbero appurato che, nel periodo immediatamente successivo, anziché dedicarsi all'attività agricola, il Leuzzi aveva intrapreso gli studi universitari presso l'Unical, dimorando con continuità a Rende.	
	Tale impostazione non può essere condivisa alla luce degli atti di gara e della normativa sovranazionale in essi richiamata.	
	Quanto all'obbligo di diventare agricoltore attivo entro 18 mesi dall'apertura della partita iva, l'attore non ha considerato che – ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 7 giugno 2018 attuativo dell'art. 9, par. 3-bis del Reg. UE n. 1307/2013 - l'apertura della partita iva è elemento ex sé sufficiente per assumere la qualifica di agricoltore attivo, concorrendo alternativamente con altri requisiti (l'iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri), specificando altresì	
	18	

	che “per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo”. La medesima prescrizione è contenuta nella circolare AGEA prot. n. ACIU. 2016.121 del 1° marzo 2016.	
	Risultando ex actis che il Leuzzi ha aperto la partita iva in campo agricolo in data 5 ottobre 2016 al fine di presentare la domanda di aiuto, vien da sé che egli in tale momento ha (già) assunto la qualifica di <agricoltore attivo>.	
	Con riferimento all'impegno di avviare il piano aziendale entro il termine di 9 mesi dalla data della decisione in cui si concede l'aiuto ed ultimarlo entro 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto, il convenuto ha dato prova (i) rispetto al primo termine, di avere comunicato, in data 10 marzo 2018, il piano aziendale (e dunque in tempo utile rispetto all'atto di concessione n. 3930501 del 19.12.2017 firmato per accettazione il 24.01.2018), mentre, con riferimento al secondo termine, i 36 mesi per l'attuazione del piano non potevano certamente essere scaduti al 28 dicembre 2021 (data dell'ultima erogazione), ove si prenda a riferimento la data del 20 febbraio 2023, data dell'informativa della Guardia di finanza fonte della notizia di danno (prot. n. 6016 in atti).	
	Infine, con riferimento all'impegno di “Coltivatore Diretto (CD) o	
	19	

	<i>Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) secondo le Linee Guida</i>	
	<i>stabilite con DGR n. 188 del 29.03.2007, o acquisire, entro un</i>	
	<i>periodo massimo di 36 mesi dalla data di avviamento del piano</i>	
	<i>aziendale, e comunque entro la data di completamento dello</i>	
	<i>stesso piano, se antecedente, la qualifica di Imprenditore Agricolo</i>	
	<i>Professionale (IAP) ed impegnarsi a mantenerla, per almeno 5</i>	
	<i>anni decorrenti dalla data di acquisizione della qualifica stessa”</i>	
	(art. 8 disp. att. cit.), il convenuto ha provato di avere assunto	
	la qualifica di imprenditore agricolo professionale, una prima	
	volta <sotto condizione> in data 16 maggio 2018, allorquando	
	presentando l’istanza utile alla certificazione, la regione Cala-	
	bria – rilevato il mancato possesso del requisito del reddito e del	
	requisito della professionalità – ha richiesto al Leuzzi di pro-	
	durre, entro il 30 aprile 2020, il possesso del requisito reddi-	
	tuale, per ottenere la certificazione definitiva, poi rilasciata dal	
	dipartimento regionale competente in data in data 16 dicembre	
	2019 (cfr., all. ti n. 14 e n. 21).	
	E dunque, non può assumere alcun rilievo la circostanza che il	
	convenuto fosse impegnato anche nella frequentazione dell’uni-	
	versità e ciò sia perché l’accertamento della frequentazione	
	dell’università ha riguardato, in parte, il periodo antecedente	
	alla decorrenza del termine per l’adempimento e, in parte, il pe-	
	riodo in cui era ancora pendente tale termine, con la inevitabile	
	conseguenza che non vi è prova che siano stati in alcun modo	
	violati gli obblighi nascenti dalla concessione del finanziamento,	
	20	

	e sia perché, comunque, l'esercizio dell'attività imprenditoriale	
	incentivata è compatibile con lo svolgimento dell'impegno uni-	
	versitario, non essendo vietata da alcuna disposizione norma-	
	tiva.	
	A ciò si aggiunga che il convenuto, con la memoria difensiva del	
	21 ottobre 2025 ha pure depositato il positivo collaudo delle	
	opere eseguite e del rispetto dei termini, datato 20 novembre	
	2022.	
	La contestazione erariale, e la denuncia di danno su cui si	
	fonda, non evidenziano pertanto la violazione da parte del signor	
	Leuzzi Nicola degli obblighi convenzionalmente contratti con	
	l'amministrazione regionale.	
	Infine, il Collegio osserva che ad analoghe conclusioni è giunto	
	anche il giudice penale, sia quello della cautela, che con ordi-	
	nanza del 16 giugno 2022 ha annullato, in sede di riesame, il	
	sequestro preventivo del profitto del reato disposto nei confronti	
	del signor Leuzzi Nicola (all. 3), sia il pubblico ministero che, in	
	data 28 luglio 2022, ha ritenuto di dover disporre lo stralcio	
	della posizione del convenuto rendendosi necessario procedere	
	con la richiesta di archiviazione (all. 4-bis), accolta con il decreto	
	RG GIP n. 1062/2023 del Tribunale di Catanzaro "ritenuto che	
	allo stato degli atti non vi sono elementi utili a sostenere l'ac-	
	cusa in giudizio".	
	Anche per tali ragioni la domanda attorea deve essere respinta	
	e il convenuto Leuzzi Nicola mandato assolto per carenza	
	21	

	dell'elemento oggettivo della responsabilità amministrativa, nei	
	termini prospettati dall'attore pubblico.	
	11. Al convenuto mandato assolto devono essere liquidati gli	
	onorari e i diritti di difesa, ai sensi dell'art. 31, secondo comma,	
	c.g.c., a carico della Regione Calabria e per l'importo di €	
	2.500,00, oltre a Spese generali, IVA e CPA.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione	
	Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara esente da re-	
	sponsabilità amministrativa il signor Leuzzi Nicola. Liquidà gli	
	onorari e i diritti di difesa in favore del convenuto per l'importo	
	di € 2.500,00, oltre a Spese generali, IVA e CPA, da porre e a	
	carico della Regione Calabria.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell'11 no-	
	vembre 2025.	
	Il Relatore	Il Presidente
	Carlo Efsio Marrè Brunenghi	Domenico Guzzi
	<i>Firmato digitalmente</i>	<i>Firmato digitalmente</i>
	Depositata in data 27/11/2025	
	Il Funzionario	
	Dott.ssa Stefania Vasapollo	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	22	